



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
**Rosa LuXemburg**



ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO-SANITARI E COMMERCIALI / LICEO ARTISTICO GRAFICO - MULTIMEDIALE / ISTITUTO TECNICO AGRARIO



**Procedura negoziata  
per l'affidamento del servizio relativo  
al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
"Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" – FSE 2014 – 2020 –  
Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017,  
"Potenziamento della Cittadinanza europea",  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità  
codice 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-7  
dal titolo "European Citizenship Lessons – Mobilità transnazionale"  
Codice CUP C47I17000230006  
CIG ZBC281E545**

## **CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

### **ART. 1: CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nell'Avviso, nel Disciplinare gara, nel presente Capitolato e nell'Offerta presentata in sede di gara formulata nel rispetto del Capitolato Tecnico.

### **ART. 2: OGGETTO DELL'APPALTO**

L'oggetto dell'appalto è, come espressamente previsto nel capitolato tecnico, l'erogazione dei servizi relativi a viaggio, vitto e alloggio, trasporto e assicurazioni obbligatorie, attività formativa nell'ambito del progetto previsto dal **previsto dal Progetto PON 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-7 dal titolo "European Citizenship Lessons" – Mobilità transnazionale - Avviso Pubblico AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017.**

### **ART. 3: CORRISPETTIVO**

L'importo complessivo dell'appalto, posto a base d'asta, è fissato in **€ 37.844,00 (trentasettemilaottocentoquarantaquattro/00)**, iva inclusa, per viaggio, vitto e alloggio, e attività di formazione, trasferimenti e coperture assicurative;

### **ART. 4: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti per la prestazione di servizi e per la fornitura di beni. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

#### **ART. 5: SUBAPPALTO**

È fatto espresso divieto di subappaltare l'esecuzione di tutto quanto forma oggetto della gara di cui al presente Capitolato.

#### **ART. 6: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

E' vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106 e 110 del D.Lgs. n.50/16.

È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'IISS "R. Luxemburg" al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **ART. 7: RESPONSABILITA'**

L'aggiudicatario del servizio è responsabile nei confronti dell'IISS "R. Luxemburg" dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. È altresì responsabile, nei confronti del medesimo Istituto e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'IISS "R. Luxemburg" sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

#### **ART. 8: ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario deve farsi carico della efficienza dei servizi forniti.

Sarà compito dell'aggiudicatario eseguire nei tempi e nei modi di seguito definiti le prestazioni previste dal contratto e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Inoltre, per le attività dell'Appalto, dovrà essere utilizzato personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di competenze professionali e di conoscenze tecniche adeguate.

#### **ART. 9: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, lo stesso si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, in riferimento allo specifico servizio svolto, applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'aggiudicatario si obbliga a dimostrare, in base a qualsiasi richiesta dell'IISS "R. Luxemburg", l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

4. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive relative presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto di appalto.

#### **Art. 10: RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA E NOMINATIVO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SUA ESECUZIONE.**

L'aggiudicatario dovrà indicare il responsabile dell'esecuzione dell'appalto, che costituirà l'interfaccia di riferimento fra lo stesso offerente e l'Amministrazione.

#### **Art. 11: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA FIDEIUSSORIA**

L'impresa aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del contratto entro il termine perentorio che verrà fissato con apposito invito scritto dalla stazione appaltante.

Qualora, senza giustificati motivi, l'aggiudicatario:

1. non intervenga alla stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati in uno alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;
2. non renda possibile la stipulazione del contratto per inadempimenti dell'obbligo di esibizione dei documenti necessari;

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà, previa notifica di una diffida rimasta senza effetto, di dichiarare risoluto in danno dell'aggiudicatario il rapporto contrattuale instauratosi con l'aggiudicazione provvisoria, nonché di affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria o di rinnovare la procedura concorsuale, tutto ciò oltre al risarcimento del danno conseguente al ritardo con il quale verrà conclusa la fornitura, ivi compresa la perdita del contributo europeo, nonché le disfunzioni organizzative connesse a tale ritardo.

#### **ART. 12: PAGAMENTI E FATTURAZIONE**

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo al termine della fornitura e comunque dopo la presentazione della relazione finale da parte dei tutor scolastici. Il pagamento in parola sarà subordinato all'effettivo accredito delle somme spettanti a questo istituto da parte degli organi competenti.

*Qualora si dovesse verificare, prima della partenza, la defezione di qualche studente, e non vi sia la possibilità di sostituirlo con altri senza aggravio di spese, il pagamento sarà effettuato solo per gli effettivi partecipanti, senza che nulla possa pretendere l'aggiudicatario a qualsivoglia titolo o ragione.*

*Nel caso, invece, di ritiri e/o dimissioni di allievi in corso di realizzazione del progetto (e comunque, successivamente al trasferimento presso la sede del progetto) non saranno pagate, in ossequio a quanto previsto dall'atto unilaterale d'obbligo stipulato tra questa stazione appaltante e Regione Puglia, le somme relative alle voci di spesa vitto e alloggio a decorrere dal giorno del ritiro.*

Sarà, pertanto cura della ditta offerente, assicurarsi contro tale evenienza.

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente a seguito di emissione di fattura elettronica che, in conformità a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013, se prodotta a far data dal 06 giugno 2014, dovrà essere indirizzata al seguente **Codice Univoco Ufficio: UFGST1** e dovrà essere intestata a: IISS "R. Luxemburg", Via Primocielo cn - 70021 Acquaviva delle Fonti(BA) - codice fiscale 91001810721.

**Sulla fattura dovranno altresì essere indicati il CIG ed il CUP riportati sul bando di gara e sul contratto e dovranno altresì essere indicate le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN.**

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al committente le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l'Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato. L'aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo, ovvero da ritardo di accreditamento da parte degli organi competenti.

**Si precisa altresì che il pagamento della suddetta fattura sarà subordinato all'acquisizione di DURC regolare ed al positivo controllo presso Equitalia.**

### **ART. 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta aggiudicataria dovrà produrre dichiarazione in cui assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il pagamento della fornitura potrà avvenire utilizzando un conto corrente dedicato, che la ditta offerente dovrà indicare nella suddetta dichiarazione, specificando, contestualmente, le generalità (complete di codice fiscale) della persona fisica o delle persone fisiche delegate ad operare sul ridetto conto dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso atti a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di nullità del contratto di appalto.

### **ART. 14: VIGILANZA E CONTROLLI**

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare, tramite il Responsabile del procedimento o persona da questi delegata, in qualsiasi momento, durante e dopo l'esecuzione dell'appalto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità dell'appalto.

Qualora il rappresentante dell'Amministrazione appaltante rilevi delle carenze nella esecuzione dell'appalto, ne darà comunicazione tempestiva all'impresa, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate.

### **Art. 15: TERMINE DI ESECUZIONE**

La fornitura del servizio dovrà avvenire entro il termine previsto dal capitolato tecnico.

Tale termine deve considerarsi espressamente come essenziale ed immodificabile, dovendo l'Istituto realizzare il progetto in tempo utile all'attuazione del piano. L'Istituto potrà comunque richiedere l'adempimento anche una volta decorso tale termine ovvero chiedere la risoluzione del contratto e far eseguire la fornitura da altra impresa, con oneri e danni ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, nulla riconoscendo ad esso per eventuali spese sostenute.

### **ART. 16: PENALITA'**

In caso di ritardo o di riscontrata irregolarità nella realizzazione dell'appalto, sempre che ciò, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante non costituisca motivo di risoluzione del contratto per inadempimento in danno dell'impresa aggiudicataria, saranno comminate le seguenti penali:

a) Ritardo nella partenza:

La partenza dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dal capitolato tecnico.

Nel caso di ritardo, non imputabile a cause di forza maggiore, all'impresa aggiudicataria verrà comminata una penale pecuniaria giornaliera del 5% dell'importo del contratto fatto salvo l'obbligo di garantire il periodo di 3 settimane in cui si articola il progetto.

b) Carenze qualitative e mancato rispetto delle caratteristiche dei servizi.

Qualora, in corso di esecuzione del contratto, venga accertato che la fornitura risulti in tutto o in parte difforme dai patti contrattuali, per quantità o qualità dei servizi erogati, pur se le difformità non incidano sul raggiungimento delle finalità del progetto, l'Amministrazione appaltante potrà richiedere l'adeguamento dei servizi ricevuti rispetto a quelli previsti ovvero, a suo insindacabile giudizio, richiedere che vengano applicate detrazioni sul prezzo pari al minor valore della fornitura o di quelle parti di essa non fruite o fruite con caratteristiche diverse da quelle che avrebbero dovuto avere in base al contratto.

La stazione appaltante si riserva il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni conseguenti agli inadempimenti contrattuali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra descritte verranno contestati all'aggiudicatario per iscritto.

L'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Istituto nel termine massimo di 24 ore dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'istituto appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali sopra indicate,

previa comunicazione scritta. Nel caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante provvederà a decurtare l'importo dal saldo del pagamento dovuto.

#### **ART. 17: RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO**

L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicataria.

In tal caso, l'istituto appaltante avrà la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

1. qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgs. 50/2016;
2. nei casi di violazione degli obblighi previsti dagli articoli del presente capitolato.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'aggiudicatario si impegna, sin d'ora, a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'istituto appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici giorni), da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.

In tal caso l'istituto appaltante sarà tenuto al pagamento:

- delle spese sostenute dall'aggiudicatario;
- di un decimo dell'importo del contratto non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'istituto appaltante.

#### **ART. 18: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'istituto appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'appaltante medesimo.

#### **ART. 19: FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie viene esclusa la competenza arbitrale.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Bari sezione distaccata come previsto dalla legge.

#### **ART. 20: RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato si rinvia alle norme vigenti in tema di contratti delle pubbliche amministrazioni.

**ART. 21: TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del RGDP UE 2016/679 l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

**ART. 22: NORME FINALI**

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.